



**Newsletter n. 37/2023 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di cassazione, sezioni unite civili

1. Cass. civ., sez. un., 4 settembre 2023, n. 25665, sul divieto di integrazione postuma della motivazione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

2. Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16, l'Adunanza plenaria si pronuncia sulla natura dell'illecito della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e sul connesso atto di acquisizione;

3. Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8767, il cumulo alla rinfusa nel d.lgs. n. 36 del 2023;

4. C.g.a., sez. giur., 9 ottobre 2023, n. 656, sull'illegittimità degli atti adottati dalla regione Sicilia in sede di ricorso straordinario, in difformità rispetto al parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

5. Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708, trattamenti ABA e livelli essenziali di assistenza;

6. Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2023, n. 8512, sulla legittimità dei criteri premiali per le offerte migliorative;

7. Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2023, n. 8228, sul mantenimento delle strutture amovibili in caso di concessioni stagionali;

8. T.a.r. per le Marche, sez. I, 5 ottobre 2023, n. 604, non rieleggibile il Rettore, salvo previsione espressa dello statuto;

9. T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 5 ottobre 2023 n. 748, va riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale da ritardo ai genitori in caso di mancata predisposizione del progetto individuale per il figlio con disabilità;
10. T.a.r. per il Lazio, sez. V-bis, 25 settembre 2023, n. 14172, sulla legittimità delle soglie reddituali previste per la concessione della cittadinanza italiana;
11. T.a.r. per il Lazio, sez. V-bis, 25 settembre 2023, n. 14163, sulla necessità del requisito reddituale per la concessione della cittadinanza italiana.

Consiglio di Stato – Pareri

12. C.g.a., sez. riunite, 5 ottobre 2023, n. 419, profili soggettivi ed oggettivi in tema di applicabilità dell'ordinanza di demolizione;
13. Cons. Stato, sez. cons. per gli atti normativi, 2 ottobre 2023, n. 1254, regolamento di organizzazione del Ministero: regole orientative e schema procedimentale.

Normativa e altre attività di interesse

14. Decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140 Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (G.U. Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2023).

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(1)

Sul divieto di integrazione postuma della motivazione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 4 settembre 2023, n. 25665, Pres. Raimondi, Est. Napolitano

Le sezioni unite hanno aderito all'orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui «[n]el processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure

attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida», restando, invece, inammissibile, un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi» (cfr., tra le molte, più di recente, Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2023, n. 1096; Cons. Stato sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448).

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(2)

L'Adunanza plenaria si pronuncia sulla natura dell'illecito della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e sul connesso atto di acquisizione.

[Cosiglio di Stato, Adunanza plenaria, 11 ottobre 2023, n. 16 – Pres. Maruotti, Est. Tarantino](#)

L'Adunanza plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto:

a) la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione *contra ius* e costituisce un illecito amministrativo omissivo *propter rem*, distinto dal precedente 'primo' illecito – avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive;

b) la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario - alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l'istanza prevista dall'art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell'inottemperanza;

c) l'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell'obbligo *propter rem* - l'acquisto *ipso iure* del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l'area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l'ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest'ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva);

d) l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell'obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell'acquisto del bene da parte dell'Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all'Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d'ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato;

e) la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

La questione era stata rimessa da Cons. Stato, sez. VI, ord., 19 aprile 2023, n. 3974, oggetto della News UM n. 72 del 30 maggio 2023

(3)

Il cumulo alla rinfusa nel d.lgs. n. 36 del 2023.

[Consiglio di Stato, sezione III, 9 ottobre 2023, n. 8767 – Pres. Corradino, Est. Pescatore](#)

L'art. 225, comma 13, secondo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023, interpreta l'art. 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel senso che consente ai consorzi stabili di far ricorso in modo generalizzato al cumulo alla rinfusa ai fini dell'affidamento di servizi e forniture e, dunque, di poter ben integrare i requisiti previsti dalla *lex specialis* mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate non esecutrici.

Ne discende che, se il consorzio stabile è in possesso, in proprio, dei requisiti partecipativi richiesti dalla legge di gara, a nulla rileva, in ragione dell'interpretazione offerta dalla suddetta disposizione, l'assenza della qualificazione SOA in capo alla consorziata esecutrice dei lavori.

L'art. 225, comma 13, secondo periodo, del decreto legislativo, n. 36 del 2023, è norma d'interpretazione autentica, provvista *ex se* di valore retroattivo, non soggetta al regime, di cui al comma 2 dell'art. 229, di efficacia differita, riferibile alle altre disposizioni del decreto legislativo.

Sussistono, infatti, tutti i parametri richiesti affinché una norma di interpretazione autentica possa assumere efficacia retroattiva, ovvero che la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, adottando un'opzione ermeneutica comunque desumibile dalla sua ermeneusi e senza integrarne il precetto; e che non sia violato l'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, come sarebbe, invece, se si indicasse una soluzione interpretativa non prevedibile rispetto a quella formatasi nella prassi.

E' manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità dell'art. 225, comma 13, per eccesso di delega e violazione dell'art. 76 della Costituzione, trattandosi di disposizione volta a fornire, in chiave di certezza del diritto e di coerenza ordinamentale, l'interpretazione autentica dell'istituto del cumulo alla rinfusa sotto la vigenza dell'art. 47 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ciò anche al fine di raccordare e coordinare vecchia e nuova

disciplina, superando le incertezze giurisprudenziali registratesi in precedenza.

La portata precettiva della disposizione interpretativa va, quindi, ricondotta ad una finalità di razionalizzazione e di coordinamento certamente consentita dalla legge delega e giustificata da una interpretazione non univoca della disposizione interpretata.

(4)

Sull'illegittimità degli atti adottati dalla regione Sicilia in sede di ricorso straordinario, in difformità rispetto al parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 9 ottobre 2023, n. 656 – Pres. Taormina, Est. La Ganga](#)

Poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, è venuto meno, con efficacia retroattiva, il potere del Presidente della regione Sicilia di decidere il ricorso straordinario in senso difforme dal parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana; pertanto, ove il rapporto non sia ancora esaurito, va annullato l'atto di decisione del ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia difforme dal suddetto parere.

La pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 2023 è stata oggetto di News UM n. 59 dell'8 maggio 2023.

(5)

Trattamenti ABA e livelli essenziali di assistenza.

[Consiglio di Stato, sezione III, 6 ottobre 2023, n. 8708 – Pres. Ferrari, Est. Marra](#)

Il trattamento ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), a norma dell'articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità.

Tali prestazioni hanno natura mista, sanitaria e socio-assistenziale ed abbracciano conseguentemente un ambito assistenziale diverso rispetto a quello sanitario-riabilitativo tradizionale.

Devono concorrere, anche attraverso l'erogazione indiretta e strumentale, a realizzare quella prestazione di risultato rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento ABA nei LEA.

Diversamente si giungerebbe ad imporre all'amministrazione, nel delicato bilanciamento degli interessi in gioco, di valutare elementi non previsti né prevedibili, al momento del provvedimento, trasformando il giudizio discrezionale che le compete in una forma di intuizionismo insindacabile.

(La fattispecie afferisce ad un provvedimento dell'Azienda sanitaria unica regionale, recante il rigetto dell'istanza, presentata dagli esercenti la potestà sul figlio minore, ai fini dell'erogazione di una terapia secondo i principi dell'*applied behavior analysis* (ABA), ovvero l'analisi applicata del comportamento in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali).

(6)

Sulla legittimità dei criteri premiali per le offerte migliorative.

[Consiglio di Stato, sez. III, 26 settembre 2023, n. 8512 – Pres. Ferrari, Est. Di Raimondo](#)

L'Amministrazione - pur essendo vincolata all'applicazione del principio di *favor participationis*, che tutela la libera concorrenza alle procedure di evidenza pubblica e impedisce alle stazioni appaltanti l'introduzione di regole che restringono la possibilità per gli operatori economici di presentare offerta idonea - ben può adottare regole di gara che, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità in materia, possano garantire il perseguimento dell'obiettivo di fornire dispositivi nel rispetto dei principi di proporzionalità,

ragionevolezza e non estraneità rispetto all'oggetto di gara (aghi da insulina, nella fattispecie), che siano al contempo efficaci e agevolmente sopportabili da parte dei pazienti.

(7)

Sul mantenimento delle strutture amovibili in caso di concessioni stagionali.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 8 settembre 2023, n.8228- Pres. Lopilato, Est. Lamberti.](#)

I beni paesaggistici (fra cui i territori costieri) rilevano e sono tutelati *ex lege* non solo nella propria dimensione strettamente fisica e materiale, ma anche nella più generale capacità di essere veicolo di rappresentazione e trasmissione dell'identità storico-culturale di un luogo e del popolo ivi *ab immemorabili* insediato, sicchè la concessione a un privato di aree del demanio costiero ne configura un uso eccezionale che, come tale, non può che svolgersi nei limiti dell'atto concessorio e, comunque, in funzione degli scopi per cui quest'ultimo è stato emanato, nel caso di specie la balneazione, la quale, a prescindere da ogni possibile statuizione normativa anche regionale, interessa fisicamente, alle nostre latitudini, solo i mesi estivi, sia pure *lato sensu* intesi, e non si spinge fino al periodo invernale, con la conseguenza che le strutture amovibili di supporto alla balneazione presentano un vincolo teleologico che ne giustifica la presenza solo nel periodo in cui la balneazione è comodamente possibile, consentendosi bensì una deroga che legittimi il mantenimento per tutto l'anno di siffatte strutture, ma solo in presenza di una specifica motivazione che metta in rilievo il prevalente interesse pubblico a che strutture deputate alla balneazione rimangano *in situ* anche oltre la relativa stagione.

(8)

Non rieleggibile il Rettore, salvo previsione espressa dello statuto.

[T.a.r. per le Marche, sezione I, 5 ottobre 2023, n. 604- Pres. Daniele , Est. Capitano.](#)

Salvo previsione espressa dello statuto universitario, in base al quale può essere ammessa la elezione di un professore già Rettore nel medesimo ateneo, una volta compiuto il periodo di “raffreddamento” derivante dalla previsione normativa che esclude l’immediata rieleggibilità, non è consentita la rieleggibilità *tout court* del Rettore (sempre in relazione al medesimo ateneo, ammettendosi invece la elezione presso diversa Università).

(9)

Va riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale da ritardo ai genitori in caso di mancata predisposizione del progetto individuale per il figlio con disabilità

[T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 5 ottobre 2023 n. 748 - Pres. Criscenti, Est. Mazzulla.](#)

Va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta e immediata della mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima, riconosciuta portatrice di “handicap in situazione di gravità”, ex art. 3 comma 3 l. n. 104 del 1992, del cd. progetto individuale di vita di cui all’art. 14 l. n. 328 del 2000, che ciascun comune di riferimento deve predisporre, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle risorse all’uopo rese disponibili, su richiesta dell'interessato.

Difatti nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti può farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell'interruzione del processo di

promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale", e quantificabile in via equitativa, trattandosi di nocumenti di natura non economica, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..

(10)

Sulla legittimità delle soglie reddituali previste per la concessione della cittadinanza italiana.

[T.a.r. per il Lazio, sezione V-bis, 25 settembre 2023, n. 14172 – Pres. Rizzetto, Est. Giudice](#)

L'Amministrazione deve considerare indefettibile la soglia reddituale, anche se essa non è precisata da atti aventi rango primario. Quello che conta è che il requisito reddituale minimo integra una delle condizioni che devono risultare soddisfatte ai fini dell'acquisizione dello *status* di cittadino italiano, come pacificamente imposto dalle previsioni del d.m. 22 novembre 1994.

(11)

Sulla necessità del requisito reddituale per la concessione della cittadinanza italiana.

[T.a.r. per il Lazio, sezione V-bis, 25 settembre 2023, n. 14163 – Pres. e Est. Rizzetto](#)

Il requisito reddituale è una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza in quanto funzionale non solo ad evitare che l'ammissione del nuovo membro privo di adeguate fonti di sussistenza possa comportare inconvenienti sul piano della pubblica sicurezza ovvero finisca per gravare sul pubblico erario, ma anche ad assicurare che sia in grado di concorrere allo sviluppo economico-sociale mediante la partecipazione al gettito fiscale e fornisca un proprio contributo alla Comunità di cui entra a far parte.

La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia del periodo già maturato nel triennio precedente al momento della presentazione della domanda, sia di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere con una certa stabilità e continuità nel tempo il requisito in parola, che va mantenuto fino al momento del giuramento.

Consiglio di Stato – Pareri

(12)

Profili soggettivi ed oggettivi in tema di applicabilità dell'ordinanza di demolizione.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, 5 ottobre 2023, n. 419 – Pres. Carlotti, Est. Martines](#)

L'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 individua quale soggetto passivo dell'ordine di demolizione chi ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso.

Nel caso di realizzazione di opere edilizie abusive, è considerato responsabile il proprietario, sebbene non in ragione di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell'illecito edilizio, ma solo in virtù del suo rapporto materiale con la *res*; grava, infatti, su di lui l'obbligo di collaborazione attiva, tra cui rientra senz'altro la rimozione dell'abuso edilizio, indipendentemente dal fatto che egli fosse o meno responsabile di tale illecito.

Nel caso in cui il bene abusivamente realizzato sia nella disponibilità di un soggetto diverso dal proprietario, l'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che colui il quale ha realizzato l'abuso edilizio, avendo il godimento del bene in un dato momento, sia destinatario, al pari del proprietario, dell'ordine di demolizione.

L'amministrazione precedente è tenuta, in questo caso, ad accertare concretamente il responsabile degli abusi edilizi, allegando specifiche circostanze comprovanti la sua responsabilità.

L'applicazione della sanzione demolitoria, seppur tenendo conto del carattere vincolato del procedimento e della sufficiente motivazione attraverso la descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro abusività, non può prescindere dalla puntuale individuazione ed esplicitazione dei presupposti in fatto e in diritto su cui essa si fonda.

La stessa non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso.

Il principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione ripristinatoria intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che, in presenza di un'opera abusiva, non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione.

(13)

Regolamento di organizzazione dei Ministeri: regole orientative e schema procedimentale

[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 2 ottobre 2023, n. 1254 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Cabras](#)

Nella fase procedimentale di definizione del regolamento di organizzazione di un Ministero, la relazione predisposta per chiarire ed illustrare i termini, le modalità e le ragioni dell'organizzazione e disciplina degli uffici deve evidenziare con maggiore puntualità e precisione gli obiettivi perseguiti, la logica sottesa alle opzioni organizzative elaborate e alle modalità prescelte per la loro concreta implementazione.

Devono essere rispettati i seguenti criteri generali:

- a) la necessità di orientare l'analitica definizione dell'assetto organizzativo all'individuazione delle funzioni omogenee di pertinenza del ministero, in guisa da evitare le duplicazioni funzionali tra diverse direzioni od uffici, rifuggendo dalla logica di attribuzione dei compiti e dei programmi di attività, quale mero corollario della istituzione dell'organo;
- b) l'esigenza di porre una particolare cura nell'enucleazione delle funzioni della unità organizzative alle quali vengono attribuiti compiti di coordinamento, programmazione e pianificazione; occorre individuare puntualmente la relativa base legale e procedere con grande attenzione nell'assegnare alle strutture amministrative compiti molteplici e diversificati, provvedendo in ogni caso ad attribuirgli le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie; non vanno, inoltre, elusi i problemi di coordinamento che la disciplina di tali macro funzioni pone nell'ambito dell'esecutivo, ma anche con istituzioni ed autorità esterne e con i diversi livelli di governo;
- c) la chiara distinzione tra strutture con funzioni finali e strutture con funzioni strumentali, evitando che a diverse direzioni sia attribuita, senza il necessario momento di coordinamento e con effetto di moltiplicazione, una attività di varia ed irrelata elaborazione di programmi ed obiettivi;
- d) la puntuale perimetrazione delle competenze di supporto rimesse, in via esclusiva, agli uffici di diretta collaborazione, con puntuale indicazione delle modalità di raccordo tra amministrazione e direzione politica e di collegamento delle attività degli uffici;
- e) una ragionata verifica della potenziale incidenza delle opzioni organizzative sui risultati complessivamente attesi in ordine alla attività amministrativa orientata all'esercizio delle funzioni.

Nella definizione dello schema regolamentare, ineludibile è il momento del concerto, che esprime, in ordine alla proposta elaborata, in via preliminare, dall'autorità concertante, un'adesione sostanziale, conseguente al concreto apprezzamento di compatibilità degli interessi pubblici a confronto, che

abilita del resto alla formulazione di eventuali suggerimenti e alla elaborazione di proposte di modifica o di integrazione.

La sua manifestazione, ancorché non integri un atto unitario e formalmente complesso, ma si atteggi a mero modulo procedimentale, realizza un'effettiva compartecipazione alla elaborazione del provvedimento o dell'atto, per la quale l'autorità concertata esprime sulla proposta elaborata dall'autorità concertante una concreta valutazione di compatibilità con gli interessi di cui è portatrice.

L'approvazione del regolamento di organizzazione, con procedura semplificata e con la forma del decreto del Presidente del consiglio dei ministri, si iscrive in una ormai consolidata linea di tendenza che, incidendo sul complessivo sistema delle fonti, registra una sostanziale fuga del procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, commi 2 e 4-*bis* della legge n. 400 del 1988.

Per effetto del succedersi cadenzato delle reiterate disposizioni derogatorie, si è finito per stabilizzare, trasformandolo in regola, un regime formale alternativo a quello ordinario, dal momento che tutti i regolamenti di organizzazione dei ministeri hanno assunto la forma del d.P.C.M.

Le maggiori criticità, in una prospettiva di sistema, si incentrano:

a) sotto un profilo sostanziale, sulla sistematica sottrazione delle scelte organizzative dell'amministrazione centrale al preventivo vaglio delle Commissioni parlamentari, che pone complessi problemi nei casi in cui l'assetto organizzativo è strutturato, sulla base di norme primarie di recente approvate, con esito incrementale ed è correlativamente prevista una necessaria provvista economica e personale, il cui controllo finisce per essere sottratto al vaglio parlamentare e, in definitiva, al circuito democratico;

b) sotto un profilo formale, sulla obiettiva incertezza indotta nel ben ordinato sistema delle fonti.

Normativa e altre attività di interesse

(14)

[Decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140](#) - Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (G.U. Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2023).